

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 78

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACCAME, COLUCCI, SERVADEI, FERRARI MARTE, ALBERINI, AMODEO, REINA, SEPIA, MONDINO, FIANDROTTI, ACHILLI

Presentata il 20 giugno 1979

Disposizioni in favore dei militari
del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 21 dicembre 1977, n. 932 « Disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni » prevede (articolo 3, primo e quarto comma) che possono essere reintegrati nella posizione di sottufficiale con diritto alla ricostituzione di carriera ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 408, i militari in servizio ed in congedo che abbiano rivestito, prima del loro arruolamento nel Corpo, « il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane ».

In base a questa disposizione, i benefici della normativa anzidetta non sono conferibili ai militari del Corpo della guardia di finanza che abbiano militato, col grado di sottufficiale, nelle formazioni partigiane in un periodo successivo al loro arruolamento nel Corpo, come in effetti è avvenuto per molti militari nel pe-

riodo *post* 8 settembre 1943. Detti benefici, inoltre, non sono conferibili ai militari che hanno rivestito, in dette formazioni partigiane, il grado di ufficiale.

Per queste disattenzioni, si è commessa una palese ingiustizia nei confronti di coloro che, al pari degli altri, contribuirono in modo vistoso all'esito finale della seconda guerra mondiale, spesso con un grado superiore a quello preso in esame dalla predetta legge 21 dicembre 1977, n. 932, sempre, poi, con un pericolo personale superiore trattandosi di militari già in servizio prima del predetto 8 settembre e quindi più vulnerabili in caso di cattura.

Per tale motivo si sottopone alla attenzione del Parlamento la seguente proposta di legge che si riallaccia ad una precedente interrogazione al Ministro delle finanze.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I benefici previsti dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, sono estesi ai militari di carriera e agli appuntati del Corpo della guardia di finanza che hanno rivestito il grado di ufficiale o sottufficiale nelle Forze armate o nelle formazioni partigiane e che precedentemente già militavano nel Corpo della guardia di finanza.